



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**IL PATRIMONIO NETTO:
L'INFORMATIVA NEL BILANCIO DI
ESERCIZIO
EQUITY: DISCLOSURES IN THE
FINANCIAL STATEMENT**

Relatore:
Prof. Montanini Lucia

Rapporto Finale di:
Amabili Federica

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

Introduzione.....	3
-------------------	---

Capitolo 1 - Il patrimonio netto nell'approccio economico aziendale

1.1 Il patrimonio netto: aspetti definatori.....	4
1.2 Le componenti del patrimonio netto.....	5
1.2.1 Il capitale sociale.....	5
1.2.2 Le riserve di utili.....	6
1.2.3 Le riserve di capitale.....	8
1.2.4 Utili (perdite) portati a nuovo e utili (perdite) dell'esercizio.....	9
1.3 Le operazioni sul patrimonio netto.....	9
1.3.1 Le variazioni esogene del patrimonio netto.....	10
1.3.2 Le variazioni endogene del patrimonio netto.....	11

Capitolo 2 - Il patrimonio: disciplina giuridica e principi contabili

2.1 La classificazione negli schemi del bilancio di esercizio.....	13
2.2 Il patrimonio netto nella legislazione civilistica.....	14
2.3 L'informativa in Nota Integrativa e il principio contabile OIC 28.....	20

Capitolo 3 - L'informativa sul patrimonio netto nella prassi aziendale

3.1 Le imprese analizzate.....	24
3.2 Analisi del patrimonio netto	
3.2.1 Il capitale sociale.....	26
3.2.2 La distribuzione degli utili e la copertura delle perdite.....	27
3.2.3 Le riserve.....	29
3.2.4 L'informativa in Nota Integrativa e rispetto dell'OIC 28.....	30
Conclusion.....	31
Bibliografia.....	32

INTRODUZIONE

All'interno del bilancio di esercizio, più precisamente nello Stato Patrimoniale, trova collocazione una fondamentale posta contabile: il patrimonio netto. La sua definizione, comunemente accettata nella prassi e nella dottrina prevalente, viene espressa quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali. Con il seguente elaborato ci si propone di esporre l'analisi di tale voce, fornendo una visione completa degli aspetti che la caratterizzano e approfondendo l'efficacia delle informazioni economico-finanziarie che è in grado di fornire agli stakeholder aziendali. Sulla base degli studi della dottrina aziendale, della disciplina civilistica e dei principi contabili nazionali, attraverso un approccio empirico si è voluto verificare l'applicazione della normativa relativa al patrimonio netto nella prassi aziendale. A tale scopo, l'elaborato è stato suddiviso in tre capitoli. Il primo definisce la nozione di patrimonio netto, le sue caratteristiche, gli elementi che lo compongono e le operazioni che modificano la sua consistenza. Il secondo, illustra la sua esposizione all'interno degli schemi di bilancio e riporta un'analisi della normativa civilistica, dei principi contabili e degli obblighi informativi a cui è sottoposta tale voce. Il terzo capitolo, infine, offre uno studio della prassi aziendale sull'informativa relativa al patrimonio netto. Attraverso un'analisi dei documenti del bilancio di esercizio di alcune imprese selezionate, si intende illustrare come queste ultime recepiscono le norme civilistiche e nazionali e come adempiono agli obblighi informativi previsti in materia di patrimonio netto.

CAPITOLO 1

IL PATRIMONIO NETTO NELL'APPROCCIO ECONOMICO

AZIENDALE

1.1 IL PATRIMONIO NETTO: ASPETTI DEFINITORI

Il patrimonio netto rappresenta una delle più importanti poste del bilancio di esercizio. Esso si ricava algebricamente attraverso la differenza tra le attività e le passività patrimoniali e ed è costituito da due grandezze: i finanziamenti conferiti dai soggetti proprietari dell'azienda (capitale d'apporto) e i risultati economici conseguiti attraverso la gestione (capitale auto generato). Il patrimonio netto, anche definito "capitale proprio", rappresenta una fonte di finanziamento, che permette all'impresa di reperire le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività. Il capitale d'apporto rappresenta una fonte esterna di finanziamento poiché si tratta di afflussi di ricchezza forniti da diversi soggetti, siano essi i proprietari dell'azienda (o soci), come in questo caso, o terzi finanziatori (capitale di credito). I finanziamenti ottenuti a titolo di capitale d'apporto sono vincolati in modo permanente all'impresa e, a differenza di quanto accade per i debiti, non sono soggetti a scadenza e al vincolo di restituzione. La remunerazione per i soggetti finanziatori dipende dal raggiungimento di un risultato economico positivo che possa essere distribuito, in tutto o in parte, ai soci sotto forma di dividendi: essa, quindi, non è prefissata nella misura e dipende dall'andamento della gestione. Infine, le risorse apportate dai proprietari sono soggette ad un rimborso

subordinato a quello del capitale di credito: per questi motivi si è diffusa l'espressione "capitale di rischio". L'altra grandezza che costituisce il patrimonio netto è rappresentata da quella parte di utili di esercizio che non viene distribuita ai soci sotto forma di remunerazione, ma viene trattenuta e accantonata in apposite riserve allo scopo di potenziare la gestione dell'impresa stessa: si tratta del c.d. autofinanziamento in senso stretto, il quale rappresenta una fonte di finanziamento di origine interna.

1.2 LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto, pur essendo un valore differenziale e unitario, per finalità pratiche e giuridiche viene suddiviso in diverse poste contabili, le cc.dd. "quote ideali" che corrispondono rispettivamente al capitale sociale, riserve (di utili e di capitale), utili (perdite) portati a nuovo e utili (perdite) di esercizio¹.

1.2.1 Il capitale sociale

Con il termine "capitale sociale" si può genericamente intendere l'insieme dei mezzi originariamente apportati dai soci e corrispondenti ad un vincolo di stabile destinazione nella società di risorse necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva che costituisce l'oggetto sociale. Esso, dunque, si origina in sede di costituzione grazie alle sottoscrizioni dei soci e il suo ammontare viene riportato nell'atto costitutivo. Il capitale sociale rappresenta l'entità numerica più "rigida"

¹ M. GAZZANI - R. SANTINI, Il patrimonio netto, Egea, 2002

del patrimonio netto poiché rimane invariata nel tempo, salvo il caso in cui i soci decidano, con una delibera dell'assemblea, di aumentarlo o di ridurlo. In base alla forma giuridica assunta dalla società, il capitale sociale viene suddiviso in diverse parti; nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata, esso è rappresentato da quote, le quali esprimono la partecipazione del socio e attribuiscono diritti e poteri in quanto unico è il soggetto a cui essi fanno capo. Essendo strettamente legate alla persona fisica del socio, è possibile che le quote conferiscano una partecipazione maggiore o minore rispetto a quanto è stato conferito. Ciò non avviene, invece, nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni, le quali sono caratterizzate dalla presenza di azioni. Esse corrispondono ad una partizione astratta del capitale, sono uguali tra loro e attribuiscono gli stessi diritti. In definitiva, è possibile affermare che il capitale sociale, data la sua stabilità ed indisponibilità, sia la frazione di patrimonio posta a tutela dei terzi e rappresenta un indice attendibile delle dimensioni e della consistenza finanziaria della società.

1.2.2 Le riserve di utili

Le riserve di utili sono fondi derivanti dall'accantonamento del risultato (positivo) d'esercizio e sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato. La finalità di queste voci di bilancio non è altro che quella di poter autofinanziare l'impresa e proteggere il capitale contro il

rischio di future perdite. Le riserve di utili si distinguono in: riserve obbligatorie e riserve facoltative. Tra le prime sono comprese:

- La riserva legale

che rappresenta la posta di patrimonio netto maggiormente espressiva della provenienza dell'utile di esercizio; la sua costituzione è obbligatoria ed è disciplinata nell' art. 2430 del codice civile. La principale funzione di questa posta di bilancio appare chiara: essa ha lo scopo di garantire stabilità al capitale sociale, tutelandone l'integrità, in quanto garanzia dei terzi creditori, per di più assicura il normale conseguimento dell'oggetto sociale e dunque la funzione propria del capitale.

- Le riserve statutarie

che vanno accantonate in esecuzione degli eventuali obblighi previsti dagli statuti societari. Una variazione del vincolo e/o delle modalità di formazione della riserva, o una soppressione della medesima implica una modifica statutaria, con le relative formalità previste dalla legge. In dottrina si distingue l'ipotesi in cui lo statuto abbia previsto una specifica destinazione delle suddette riserve da quella in cui nulla è indicato; in tale ultimo caso esse si ritengono disponibili per l'aumento gratuito del capitale. Al contrario, se lo statuto preveda una specifica destinazione (ad esempio per fronteggiare un rischio particolare o per scopi ben determinati), la

riserva statutaria può diventare disponibile solo subordinatamente ad una modifica della clausola statutaria relativa².

Tra le riserve facoltative, ricordiamo in particolare la riserva straordinaria: è una riserva di tipo generico nella quale vengono accantonati gli utili che in sede di destinazione del risultato d'esercizio non trovano una specifica collocazione e sono liberamente disponibili. Possono essere anche previste diverse riserve facoltative destinate a specifiche funzioni (ad esempio: acquisto di azioni proprie, rinnovamento impianti, copertura rischi).

1.2.3 Le riserve di capitale

Si tratta di riserve che non si alimentano attraverso l'accantonamento di utili, ma hanno molteplici altre fonti di costituzione. Alcune delle principali riserve appartenenti a questa categoria sono:

- La riserva sovrapprezzo azioni

Quando una società aumenta il capitale, può emettere le nuove azioni al loro valore nominale oppure ad un valore superiore. Nel secondo caso, la differenza rappresenta un sovrapprezzo da iscrivere in bilancio nell'apposita riserva, la quale può contenere anche le differenze che emergono a seguito della conversione di obbligazioni in azioni. La denominazione prevista dall'art. 2424 c.c. risulta utilizzabile solo per le società il cui capitale è rappresentato da azioni (S.p.A. e

² E. SANTESSO – U. SOSTERO, I principi contabili per il bilancio d'esercizio, Egea, 2016

S.a.p.a.). Per le altre società si rende necessario un adattamento della voce (ad es. “Riserva da soprapprezzo delle quote”).

- La riserva di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione accolgono il maggior valore, rispetto a quello derivante dalle precedenti valutazioni, che viene assegnato alle poste patrimoniali sulla base di apposite leggi di rivalutazione monetaria.

1.2.4 Utili (perdite) portati a nuovo e utili (perdite) dell’esercizio

La voce A. VII. *Utili (perdite) portati a nuovo* accoglie i risultati economici di esercizi precedenti per i quali non è ancora stata deliberata la destinazione o, nel caso di perdite, la copertura. La voce utili (perdite) d’esercizio, accoglie di norma il risultato economico dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. L’OIC 28 indica le possibili destinazioni dell’utile di esercizio: attribuzione a determinate categorie di soggetti (ad esempio, soci fondatori, promotori, agli amministratori, ecc.), utilizzo a copertura di perdite pregresse, portato in aumento del capitale sociale, rinviato a futuri esercizi o distribuito ai soci .

1.3 LE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO

L’entità di patrimonio netto che si genera alla nascita della società viene definita “capitale di costituzione”, alimentata dai conferimenti effettuati dai proprietari sotto forma di fattori produttivi generici e/o specifici. In seguito, per l’evolversi della gestione, tale entità può essere soggetta a variazioni endogene ed esogene. Nel corso dell’analisi di tali operazioni il riferimento riguarderà le aziende aventi

forma giuridica di società per azioni, poiché presentano una maggiore ricchezza di particolarità rispetto alle altre.

1.3.1 Le variazioni esogene del patrimonio netto

Si tratta di variazioni che riguardano decisioni deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci: riguardano alterazioni in aumento o in diminuzione del capitale sociale, le quali necessitano obbligatoriamente una modifica dell'atto costitutivo della società. Tra le operazioni che incrementano il patrimonio netto ricordiamo:

- Versamenti effettuati dai soci senza vincolo di restituzione;
- Aumento a titolo oneroso del capitale sociale;

L'aumento a pagamento (o "reale") di capitale sociale è determinato da un accresciuto fabbisogno di mezzi della proprietà riconducibile a diverse cause: espansione aziendale, ricapitalizzazione dopo un periodo di crisi, sfruttamento di andamenti favorevoli del mercato finanziario e così via. Esistono due modalità di aumento reale: attraverso l'aumento del valore nominale delle vecchie azioni, oppure emettendone delle nuove. Per quanto riguarda le operazioni in diminuzione del patrimonio netto, esse sorgono in caso di uscita dei soci dalla società o in presenza di risorse esuberanti. Nel primo caso, l'uscita di soci dalla compagine aziendale si verifica in tre ipotesi: per morte, per recesso volontario o per esclusione (deliberata dagli altri soci). Secondo la normativa giuridica, i soci uscenti hanno diritto alla liquidazione della loro quota, che comprende non

soltanto la parte di capitale sociale sottoscritta, ma il complessivo valore della partecipazione, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il secondo, invece, risulta essere un caso piuttosto raro che si ha nel momento in cui i soci accertano l'eccedenza del patrimonio netto rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale. In questa situazione i soci possono decidere di procedere in tre modi: rimborsare le azioni con relativa fuoriuscita di risorse della gestione, liberare i soci dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti o acquistare sul mercato azioni proprie e provvedere al loro annullamento³.

1.6.2 Le variazioni endogene

Esse rappresentano tutte quelle operazioni che modificano il patrimonio netto (capitale proprio) in relazione alla gestione dei risultati economici annuali conseguiti dall'azienda. Tra queste rientrano:

- La determinazione degli utili e la loro assegnazione;
- La determinazione della perdita di esercizio e la sua copertura.

La rilevazione di un utile di esercizio indica la creazione di ricchezza operata dalla gestione aziendale, capace di remunerare i fattori produttivi, coprire tutti i costi sostenuti e ottenere un margine residuale. Al momento della sua determinazione, i

³ L. MARCHI, Contabilità d'impresa e valori di bilancio, G. Giappichelli Editore, 2018

proprietari dovranno stabilire quale parte prelevare come remunerazione per il capitale investito e quale parte mantenere come autofinanziamento. In quest'ultimo caso, l'utile verrà portato in diretto incremento delle riserve⁴. Un caso peculiare risulta essere l'aumento di capitale sociale attraverso l'utilizzo delle riserve di utili. Si parla, tuttavia, di un aumento "virtuale" o "fittizio" di capitale poiché il passaggio di riserve a capitale non determina una variazione in aumento del patrimonio netto ma semplicemente una permutazione dei suoi valori. La rilevazione di un risultato economico negativo determinerà, invece, una variazione endogena del capitale proprio in senso diminutivo. La copertura della perdita può essere di tipo contabile (utilizzando le opportune riserve e, qualora non siano sufficienti, riducendo il capitale sociale) o reale (attraverso il reintegro a carico dei soci).

CAPITOLO 2

IL PATRIMONIO: DISCIPLINA GIURIDICA E PRINCIPI CONTABILI

2.1 LA CLASSIFICAZIONE NEGLI SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

⁴ L. MARCHI, *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, G. Giappichelli Editore, 2018

Il bilancio è un documento di derivazione contabile redatto dagli organi amministrativi al termine di ogni esercizio, con cui si rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e il risultato economico dell'esercizio. Per quanto riguarda il suo contenuto, la nuova disciplina civilistica recentemente rinnovata dal D.Lgs. n. 139/2015, all'art. 2423 c.c., 1° comma, prevede che esso sia formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. Negli schemi del bilancio di esercizio, il Patrimonio netto deve essere esposto al punto A) del passivo dello Stato Patrimoniale. Secondo l'art. 2424 del Codice Civile, tale aggregato si compone di dieci sottoclassi contrassegnate dai numeri romani:

- I Capitale.
- II Riserva sovrapprezzo azioni.
- III Riserva di rivalutazione.
- IV Riserva legale.
- V Riserve statutarie.
- VI Altre riserve, distintamente indicate.
- VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
- VIII Utili (perdite) portati a nuovo.
- IX Utili (perdite) dell'esercizio.
- X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Alcune informazioni in merito al patrimonio netto devono essere riportate anche nella Nota Integrativa. Quest'ultima rappresenta, infatti, un documento che ha la funzione di integrare l'informativa presente nei prospetti di derivazione contabile, descrivere e informare i destinatari del bilancio non solo sull'origine e le caratteristiche dei valori quantitativi, ma evidenziando le modalità con cui la gestione si è svolta. Per le informazioni in Nota Integrativa si rinvia al paragrafo 2.3. Altre informazioni sul Patrimonio Netto devono essere annotate anche nella Relazione sulla Gestione (art. 2428). In tale documento devono essere fornite informazioni relative alla parte di capitale sociale corrispondente sia alle azioni proprie, sia alle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società.

2.2 IL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Il Codice Civile si occupa non solo di disciplinare la voce di Patrimonio Netto per quanto concerne la sua rappresentazione nei prospetti civilistici, ma detta anche norme che regolano le voci componenti. Innanzitutto, anche per il patrimonio netto valgono le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta previste dall'articolo 2423 c.c.. Regole di funzionamento più specifiche vengono poi riportate nel capo V del libro quinto del Codice Civile, dedicato alle società per azioni, con particolare riferimento alle voci componenti.

I. Il Capitale sociale

In primo luogo, è previsto per le S.p.A. un ammontare minimo del capitale pari a cinquantamila euro (art. 2327 c.c.) il quale deve essere sottoscritto per intero al momento della stipulazione dell'atto costitutivo (art. 2328 c.c.). La partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni, ovvero titoli che attribuiscono al possessore diritti patrimoniali e amministrativi, nonché la qualità di socio (art. 2346 c.c.). Per quanto riguarda i conferimenti iniziali da parte dei soci (art. 2342), essi possono essere in denaro (con il vincolo di versare almeno il 25% presso una banca al momento della sottoscrizione) o beni in natura o crediti (accompagnati dalla relazione giurata di un esperto che possa garantire l'effettività e l'integrità del capitale). Se il socio non esegue i pagamenti dovuti e in mancanza di altri compratori, le azioni vengono estinte con la corrispondente diminuzione del capitale (art. 2344 c.c.). Le variazioni del capitale sociale, comportando una modifica dell'atto costitutivo, richiedono l'approvazione dell'assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.) e il rispetto dell'art. 2436 c.c.. Nel caso delle società di persone la norma di riferimento è l'art. 2300 c.c.. Sono previsti molteplici articoli relativi alle operazioni in aumento e in diminuzione del capitale sociale; in particolare l'art. 2438 c.c. stabilisce che l'aumento non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate. Inoltre, se si tratta di aumento reale o a pagamento, devono essere rispettate le stesse norme già citate in materia di conferimenti (artt. 2439-2440 c.c.). La riduzione del

capitale sociale, invece, è subordinata all'approvazione dei creditori sociali (art. 2445 c.c.) e deve in ogni caso rispettare il limite legale.

II. La riserva sovrapprezzo azioni

Il sovrapprezzo sul valore nominale delle nuove azioni emesse deve essere versato immediatamente (artt. 2439 e 2481 bis, 4° comma) e deve confluire in un'apposita riserva che, secondo quanto stabilito dall'art. 2431 c.c., non può essere distribuita fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto i limiti indicati dall'art. 2430 c.c. (ossia un quinto del capitale sociale).

III. Le riserve di rivalutazione

Per questa tipologia di riserve si fa riferimento ad apposite leggi speciali di rivalutazione monetaria. Tra queste, ricordiamo la n. 342/2000, la quale consente alle società e alle imprese individuali di rivalutare le immobilizzazioni materiali, immateriali (solo quelle consistenti in diritti come marchi o brevetti) e le partecipazioni immobilizzate in controllate e collegate. Secondo questa norma, la rivalutazione è facoltativa e, se decisa, deve riguardare tutti i beni della stessa categoria omogenea. Non vengono fissati dei coefficienti di rivalutazione ma la legge stabilisce che i beni rivalutati non debbano superare il limite del valore effettivamente attribuibile con riguardo alla consistenza, alla capacità produttiva e alle possibilità di economico sfruttamento del cespite (se il bene è destinato ad un

uso interno), nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati (se il bene può essere scambiato sul mercato). Se si eccede il limite sopra indicato, deve essere pagata un'imposta sostitutiva pari ad un'aliquota del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% per gli altri beni.

IV. La riserva legale

Alla riserva legale è dedicato l'art. 2430 c.c., il quale stabilisce che in essa deve confluire almeno il 5% degli utili netti annuali risultanti dal bilancio, fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto la soglia minima di un quinto del capitale sociale. Entro tale limite essa è indisponibile, ovvero può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e solo dopo che siano già state impiegate tutte le altre riserve eventualmente presenti. Per la parte eccedente, la riserva legale diviene disponibile anche per altri scopi (aumento gratuito del capitale sociale, distribuzione ai soci, ecc.). Il secondo comma del medesimo articolo dispone anche che la riserva deve essere prontamente reintegrata nel momento in cui, per qualsiasi ragione, essa scenda al di sotto della soglia legale.

V. Le riserve statutarie

Si rinvia al precedente capitolo, paragrafo 1.2.2.

VI. Altre riserve

Questa posta di bilancio può accogliere molteplici riserve, la cui specifica indicazione deve essere fornita in Nota Integrativa (art. 2427, n.7) e il principio contabile OIC 28 ne fornisce un elenco. Si rinvia al paragrafo 2.3.

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Si tratta di una nuova voce del patrimonio netto introdotta dalle modifiche al codice civile operate dal D.Lgs. n. 139/2015. Questa riserva deriva dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati stipulati per coprire il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento o di un'operazione programmata. L'art. 2426 c.c. stabilisce che le variazioni del fair value devono essere imputate direttamente in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto: nel caso in cui sia positiva, non risulta disponibile e neppure utilizzabile a copertura delle perdite.

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo e IX. Utili (perdite) dell'esercizio

L'art. 2433 c.c. disciplina la distribuzione degli utili ai soci: la deliberazione è adottata dall'assemblea che approva il bilancio e non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Il terzo comma specifica il divieto di ripartizione degli utili in presenza di una perdita di capitale sociale, fino a che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Per quanto riguarda i risultati

economici negativi, il codice prevede un'apposita disciplina negli artt. 2446-2447. Il primo stabilisce che qualora la perdita del capitale sociale sia superiore a un terzo dello stesso, gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'assemblea affinché assuma gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, è necessario ridurre il capitale. Una regola particolare è prevista nell'ipotesi in cui la perdita sia tale che il patrimonio netto venga a ridursi al di sotto della soglia minima consentita (art. 2447 c.c.): in questo caso l'assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Con riferimento alle perdite di esercizio, è opportuno citare la recente norma introdotta per far fronte alla pandemia Covid-19: si tratta della legge di Bilancio 2021, che ha riformulato l'art. 6 del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità) con il quale la perdita di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è stata "sterilizzata". Per salvaguardare il sistema economico nazionale, questa norma emergenziale consente, in via temporanea ed eccezionale, di derogare agli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di perdite. La normativa prevede un periodo massimo di 5 anni per la messa in atto dei provvedimenti di copertura o di ricapitalizzazione.

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Vige il divieto per la società di acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio

approvato (art. 2357c.c.): il costo sostenuto per il loro acquisto confluirà nell'apposita "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" la quale andrà in diminuzione del patrimonio stesso (art. 2424-bis)

2.3 L'INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA E IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 28

L'art. 2427 c.c. (contenuto della Nota Integrativa) riporta i seguenti punti:

4) per il patrimonio netto si richiede esplicitamente di indicare la formazione e l'utilizzazione delle voci componenti;

7) dispone di specificare la composizione della voce "Altre riserve";

7 bis) composizione e caratteristiche delle voci del netto specificando la possibilità di utilizzazione delle poste del netto per la copertura di perdite e aumento del capitale, e la possibilità di distribuzione ai soci delle riserve, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla legge.

17) impone di indicare il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sottoscritte durante l'esercizio.

18) prevede l'indicazione delle azioni di godimento e delle obbligazioni convertibili in azioni.

19) richiede di specificare il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e

partecipativi che attribuiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

L'Organismo Italiano di Contabilità è un istituto responsabile dell'emanazione dei principi contabili nazionali necessari per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile. Il documento OIC 28 è dedicato alla posta del patrimonio netto. Tale principio disciplina i criteri per la rilevazione e la classificazione degli elementi del patrimonio netto, nonché le informazioni da presentare nella Nota Integrativa. Nello specifico, l'OIC 28 richiede di indicare le riserve che compongono la voce VII Altre riserve e di riportare tre prospetti informativi. Il primo riguarda la composizione del patrimonio netto e del relativo regime di disponibilità e si riporta l'esempio come da appendice A dell'OIC 28:

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale Riserve di capitale: Riserva da sovrapprezzo azioni Riserva da conversione obbligazioni ...		A,B,C A,B,C			
Riserve di utili: Riserva legale Riserva per azioni proprie		B A,B			

Riserva da utili netti su cambi		A,B		
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto		A,B		
Riserva da deroghe ex 4° comma art. 2423		A,B		
Utili portati a nuovo		A,B,C		
Totale				
Quota non distribuibile				
Residua quota distribuibile				

Legenda: A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci.

Il secondo prospetto riguarda le “variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto”. L’evidenza delle variazioni intervenute non deve limitarsi ad un mero confronto tra gli importi di due esercizi consecutivi ma deve identificare i principali motivi che le hanno generate. Le variazioni nelle poste del patrimonio netto devono essere fornite per tutte le voci con l’indicazione degli incrementi, dei decrementi e dei semplici trasferimenti da una voce all’altra dello schema. Tali informazioni devono essere presentate, nella Nota Integrativa, sotto forma di prospetto. La seguente tabella ne dà una possibile rappresentazione grafica:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserve	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio: -Attribuzione dei dividendi -Altre destinazioni Altre variazioni: ...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
-Attribuzione dei dividendi -Altre destinazioni Altre variazioni: ...					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

Il terzo prospetto previsto dall'OIC 28, infine, riguarda informazioni da fornire, ai sensi nel numero 1b)-quater dell'art. 2427 bis, 1° comma, c.c., sulla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

All'inizio dell'esercizio precedente	Incremento per variazione di fair value	Decremento per variazioni di fair value	Rilascio a Conto Economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio precedente
...
All'inizio dell'esercizio corrente	Incremento per variazioni di fair value	Decremento per variazioni di fair value	Rilascio a Conto Economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio corrente
...

CAPITOLO 3.

L'INFORMATIVA SUL PATRIMONIO NETTO NELLA PRASSI

AZIENDALE

3.1 LE IMPRESE ANALIZZATE

Per comprendere al meglio come la normativa civilistica e i principi contabili nazionali (OIC 28) vengono recepiti e applicati nella realtà aziendale, è stata svolta un'analisi sui bilanci di esercizio degli anni 2019 e 2020 di alcune imprese marchigiane. I bilanci sono stati selezionati dalla lista delle migliori imprese marchigiane offerta dalla Fondazione Aristide Merloni, che dal 1986 raccoglie ed elabora i bilanci di oltre duecento aziende del territorio, organizzando i dati in una classifica corredata da commenti sullo sviluppo economico e finanziario. Sono stati analizzati i documenti che compongono il bilancio di esercizio delle seguenti imprese:

1) Magazzini Gabrielli S.p.A.

A) Patrimonio netto	31-12-2020	31-12-2019
I Capitale	320.782	320.782
III Riserve di rivalutazione	136.698.051	16.870.794
IV Riserva legale	321.192	321.192
VI Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	119.749.779	108.026.008
Varie altre riserve	7.870.921	7.870.923
Totale altre riserve	127.620.700	115.896.931
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	62.369	22.904
IX Utile (perdita) di esercizio	24.344.130	19.494.646
Totale patrimonio netto	289.242.486	152.881.441

2) Teamsystem S.p.A.

Patrimonio netto	31-12-2020	31-12-2019
Capitale sociale	24.000	24.000
Altre riserve	350.596	348.224
Utile (perdita) dell'esercizio	(23.091)	(28.432)
Totale patrimonio netto	351.505	343.792

3) Lube Industries S.r.l.

A)Patrimonio netto	31-12-2019	31-12-2018
I Capitale	13.670.000	13.670.000
II Riserva da soprapprezzo delle azioni	6559	6559
IV Riserva legale	2.172.455	1.586.562
VI Varie altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	37.565.635	26.658.535
Riserva avanzo di fusione	2.208.876	2.208.876
Varie altre riserve	410.662	185.800
Totale altre riserve	40.185.172	29.053.211
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(200.106)	(162.994)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	14.153.988	11.717.851
Totale patrimonio netto	69.988.068	55.871.189

4) Poltrona Frau S.p.A.

Patrimonio netto	31-12-2020	31-12-2019
Capitale sociale	35.068.790	35.068.790
Riserva sovrapprezzo azioni	1.963.164	1.963.164
Altre riserve	50.730.438	34.740.948
Utile (perdita) dell'esercizio	12.001.086	16.019.217
Totale patrimonio netto	99.763.477	87.792.118

5) Clementoni S.p.A.

A)Patrimonio netto	31-03-2020	31-03-2019
I Capitale sociale	5.700.000	5.700.000
III Riserva di rivalutazione	5.844.250	5.844.250

IV Riserva legale	1.321.275	1.321.274
VI Altre riserve	30.908.225	28.071.807
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	226.417	413.292
IX Utile (perdita) dell'esercizio	2.761.038	4.486.420
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(1.594.664)	(1.594.664)
Totale patrimonio netto	45.166.541	44.242.380

6) Faber S.p.A.

A)Patrimonio netto	31-12-2019	31-12-2018
I Capitale	40.480.000	40.480.000
IV Riserva legale	3.520.570	3.176.779
VI Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	23.561.135	23.561.135
Varie altre riserve	121.610	121.610
Totale altre riserve	23.682.745	23.682.745
IX Utile (perdita) dell'esercizio	13.161.841	6.875.619
Totale patrimonio netto	80.845.156	74.215.143

7) Pigni S.r.l.

A)Patrimonio netto	31-12-2020	31-12-2019
I Capitale	364.104	364.104
VI Altre riserve	-	37.004
VII Utili (perdite) portati a nuovo	(29.763)	-
IX Utile (perdita) dell'esercizio	6.277	(1.442)
Totale patrimonio netto	340.617	399.666

3.2 ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO

3.2.1 Il capitale sociale

Prima di procedere con lo studio del patrimonio netto, occorre specificare che si tratta di imprese che operano sotto la forma giuridica di società di capitali, in particolare S.p.A. e S.r.l.: nel primo caso il capitale sociale presenta una soglia

minima di cinquantamila euro (art. 2327 c.c.) mentre nel secondo caso, il minimo legale scende a diecimila euro (art. 2463 c.c.). La prima caratteristica da evidenziare, a proposito di capitale sociale, è che tale voce sia rimasta sostanzialmente invariata in tutti i bilanci selezionati, a conferma del c.d. principio di fissità del capitale sociale (che esprime la sua tendenziale invariabilità nel tempo) e del rispetto del rigoroso vincolo di non distribuzione. Tuttavia, analizzando attentamente il patrimonio netto, è facile intuire che alcune delle società hanno effettuato, in passato, un aumento reale (o a pagamento) del capitale sociale: ciò si evince dalla presenza dell'apposita riserva sovrapprezzo azioni (o quote), anche se non risultano indicazioni in Nota Integrativa su eventuali azioni svolte.

3.2.2 La distribuzione degli utili e copertura delle perdite

Il vincolo di non distribuzione disciplinato dall'art. 2433 c.c. si manifesta principalmente nel divieto di ripartizione degli utili in caso di perdita del capitale sociale, fino a che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Un caso concreto di applicazione di tale principio civilistico, si evince dal bilancio al 31/12/2020 della Pigni S.r.l., una società che ha per oggetto la locazione, manutenzione, acquisto e vendita di beni immobili e che redige il bilancio seguendo le norme in materia di micro imprese (D.lgs. 139/2015). Si tratta di una società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi successivi, non ha superato i seguenti parametri stabiliti dall'art. 2435 bis c.c.:

- 1) Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €;
- 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €;
- 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Come si può notare dalla voce A del passivo del suo Stato Patrimoniale, la Pigni S.r.l., nell'anno 2019, ha conseguito un risultato economico negativo di 1442 euro, il quale sembra essere stato rinviato all'esercizio 2020 insieme ad altre perdite pregresse, per un totale di 29763 euro. Al termine dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, la società ha poi conseguito un utile, il quale, tuttavia, non è stato distribuito: in ossequio al principio civilistico prima citato, infatti, il risultato economico positivo è stato destinato interamente a copertura della perdita. Il verbale di assemblea, infatti, cita quanto segue: "il Presidente propone all'Assemblea di destinare l'utile d'esercizio a decurtazione del deficit patrimoniale". Un caso simile si evince anche nella Teamsystem S.p.A.: si tratta di una società leader in Italia nella produzione e nella commercializzazione di software gestionali che, nell'anno 2019 ha rilevato una perdita pari a 28.432 (euro migliaia). Nello stesso anno, tale perdita è stata coperta utilizzando le riserve disponibili, le quali hanno subito una diminuzione, per poi essere reintegrate nell'anno successivo grazie ad un conferimento in conto capitale predisposto da una società controllante. Questa operazione ha permesso anche la copertura dell'ulteriore perdita rilevata al termine dell'esercizio 2020. Se tale posta negativa

non fosse stata risanata, negli esercizi successivi la società non avrebbe potuto distribuire gli eventuali utili conseguiti.

3.2.3 Le riserve

Altro punto di fondamentale importanza in materia di patrimonio netto è l'accantonamento obbligatorio a riserva legale, sancito dall'art.2430 c.c.: tale principio civilistico risulta essere rispettato da tutte le società esaminate e la maggior parte di esse ha raggiunto la soglia della quinta parte del capitale sociale. La Lube Industries S.r.l. (azienda produttrice di mobili componibili per cucina), la Poltrona Frau S.p.A. (operante nel settore del design e arredamento) e la Faber S.p.A. (azienda produttrice di cappe da cucina per uso domestico) sono le uniche ad essere ancora sottoposte a tale vincolo. Ciascuna di queste società, come stabilito dal codice civile, presenta nella Nota Integrativa lo schema che illustra il riparto del risultato economico positivo: a rispetto dell'art. 2432 c.c., la remunerazione spettante ai soci viene computata sugli utili netti risultanti dal bilancio solo dopo aver attribuito alla riserva legale almeno un 5% degli utili stessi ottenuti nell'esercizio. A sostegno di questo obbligo, vi è anche la presenza della riserva da sovrapprezzo delle azioni (o quote) nel bilancio della Lube Industries S.r.l. e della Poltrona Frau S.p.A.: il codice civile, infatti, stabilisce il divieto di distribuzione del sovrapprezzo ai soci finché la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale (art. 2431). Tra i bilanci delle società presentate, l'unico a contenere la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

è quello della Clementoni S.p.A., una società marchigiana operante nel settore del giocattolo. Essa rispetta gli obblighi previsti dalla legislazione civilistica presentando in Nota Integrativa quanto segue: “si evidenzia la presenza della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, in conformità alle previsioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2357-ter c.c.”. La riserva, infatti, è iscritta in bilancio con segno negativo, comportando una riduzione del patrimonio netto, e si riferisce ad azioni interamente liberate.

3.2.4 Informativa in Nota Integrativa e rispetto dell’OIC 28

In osservanza dell’art. 2427 del codice civile (contenuto della nota integrativa), tutte le società esaminate rispettano gli obblighi di informazione in merito al patrimonio netto. I bilanci che forniscono un’informativa più esaustiva sono quelli della Lube Industries S.r.l. e quello dei Magazzini Gabrielli S.p.A. (società che si occupa del commercio al dettaglio e all’ingrosso). Questi ultimi, infatti, non solo contengono nella Nota Integrativa una descrizione molto dettagliata della composizione della voce “altre riserve” (come richiesto dal comma 7, art. 2427 c.c.), ma sono redatti utilizzando anche i prospetti indicati dal principio contabile n° 28 per quanto riguarda la rappresentazione delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto (indicando il valore all’inizio e alla fine dell’esercizio) e le informazioni complementari da fornire in merito alle riserve (possibilità di utilizzazione, distribuzione e avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti).

CONCLUSIONE

Osservando le informazioni emerse dall'analisi dei bilanci delle imprese selezionate, si può notare che la prassi applica in modo adeguato le norme dettate dal Codice Civile per quanto riguarda gli obblighi previsti in materia di distribuzione dei risultati economici conseguiti, copertura di eventuali perdite, accantonamento e utilizzo delle riserve e rispetto dell'integrità del capitale sociale. Per quanto concerne i vincoli informativi, le imprese analizzate recepiscono le norme previste dal principio contabile OIC 28, seppur non in egual misura. Ciascuna di esse riporta in Nota Integrativa quanto richiesto dall'art. 2427 c.c. (come, ad esempio, la specifica composizione della voce "Altre riserve") e, in linea generale, tutte le società analizzate illustrano la composizione del patrimonio netto, il relativo regime di disponibilità e le sue variazioni facendo ricorso ai prospetti forniti dal documento OIC 28. Alcune tra le imprese esaminate, tuttavia, presentano un maggior dettaglio di informazioni fornite, a cui anche le altre dovrebbero ispirarsi. Esse riportano in Nota Integrativa dati aggiuntivi tra cui: la composizione specifica delle riserve di rivalutazione e delle riserve statutarie, la rappresentazione del riparto dell'utile di esercizio e il trattamento fiscale relativo alle riserve. Al termine di questa analisi, è possibile affermare che il patrimonio netto rappresenta una delle principali poste del bilancio di esercizio, in grado di fornire ai diversi stakeholder un'efficace informativa sugli aspetti essenziali della vita aziendale.

BIBLIOGRAFIA

- ❖ E. SANTESSO, U. SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Egea, 2016.
- ❖ M. GAZZANI, R. SANTINI, *Il patrimonio netto*, Egea, 2002.
- ❖ L. MARCHI, *Introduzione all'economia aziendale*, G. Giappichelli Editore, 2018.
- ❖ L. MARCHI, *Introduzione alla contabilità d'impresa*, G. Giappichelli Editore, 2017.
- ❖ L. MARCHI, *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, G. Giappichelli Editore, 2018.
- ❖ A. QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, 2018.
- ❖ M. CIAN, *Manuale di diritto commerciale*, G. Giappichelli editore, 2019.
- ❖ ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Principi contabili OIC*, IPSOA, 2018.
- ❖ R. BAUER, A. SERGIACOMO, *I nuovi principi contabili nazionali*, Maggioli Editore, 2018.